



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 72 DEL 03-12-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE DEL 2025/2027.

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **tre** del mese di dicembre, alle ore **12:10**, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco pro-tempore, si è riunito la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

N.	NOME	CARICA	PRESENZA
1.	TADDEI LUIGI	SINDACO	PRESENTE
2.	PIRRI SANDRO	ASSESSORE	PRESENTE
3.	IACHETTINI STEFANIA	ASSESSORE	PRESENTE

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Manuela De Alfieri.

Il Sig. Luigi TADDEI, nella sua qualità di SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno.

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

Cron. 626

Pubblicato dal 04-12-2024

Al 19-12-2024 per giorni 15

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Massenzi Donatella

**Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL
FABBISOGNO DI PERSONALE DEL 2025/2027.**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;
- tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

RICHIAMATO l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012) che impone a tutte le pubbliche amministrazioni di effettuare annualmente la ricognizione delle condizioni di soprannumero o di eccedenza di personale;

ATTESO che la norma sanziona le pubbliche amministrazioni inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo, dettando al contempo le procedure da attivare per il collocamento in esubero del personale eccedente ai fini della ricollocazione presso altre amministrazioni, oppure, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro;

PREMESSO CHE:

- con decreto in data 08.05.2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche”*, necessarie per l'attuazione dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017;
- il piano dei fabbisogni di personale deve essere coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente e deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali e obiettivi specifici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009);
- la programmazione dei fabbisogni trova il suo naturale sbocco nel reclutamento effettivo del personale, ovvero nell'individuazione delle figure e competenze professionali idonee, nel rispetto dei principi di merito, trasparenza e imparzialità, per le quali devono essere richieste competenze e attitudini, oltre che le conoscenze;

- previa analisi delle esigenze, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni statali, il piano dei fabbisogni di personale si sviluppa in prospettiva triennale ed è adottato annualmente nel rispetto delle previsioni dei cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 165/2001; l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 88 e segg. del D. Lgs. n. 267 e dall'art. 16, c. 1, lett.a-bis del D. Lgs. n. 165/2001 il piano triennale è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti, su iniziativa dei Responsabili apicali;
- il piano deve essere sottoposto a controlli preventivi, anche al fine di verificare la coerenza con i vincoli di finanza pubblica, nonché alla preventiva informativa sindacale (art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001);
- il medesimo piano è oggetto di pubblicazione nella sezione "*Amministrazione trasparente*" nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 "*Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato*", unitamente al Conto annuale del personale;

RILEVATO CHE:

- il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali e agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- al fine di dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la "*dotazione organica*" non è più espressa in termini numerici (numero di posti), ma anche in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno della legge o da altra fonte;
- l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti.
- per gli enti locali, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall'art. 1, comma 557 della L. n. 296/2006 – spesa media triennio 2011/2013 corrispondente, per il Comune di Castel Sant'Angelo a **€ 457.631,20**;
- nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati e sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti vacanti nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019, come modificato dall'art. 1, comma 853, della legge n. 160/2019, che innova profondamente il quadro normativo in materia assunzionale a tempo indeterminato dei Comuni introducendo la possibilità, al ricorrere di specifiche condizioni finanziarie di incrementare la spesa di personale.

PRESO ATTO CHE:

- ✓ in data 17.04.2020 è stato emanato il relativo decreto interministeriale, attuativo del suddetto articolo 33 del DL 34 che ha introdotto con decorrenza 20.04.2020 le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni;
- ✓ in data 11 settembre 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la circolare del 13 maggio 2020, del Ministro della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'Economia e Finanze recante linee d'interpretazione sull'attuazione del decreto di cui al precedente punto.

VISTO l'art. 3 del D.M. 17 marzo 2020 il quale prevede che, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, i comuni sono suddivisi nelle seguenti fasce demografiche:

- a) comuni con meno di 1.000 abitanti;
- b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
- c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
- d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
- e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
- f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;
- g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti;
- h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti;
- i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre;

Questo Ente si trova nella fascia demografica di cui alla lettera b), avendo meno di 2000 abitanti al 31.12.2024;

ATTESO che gli articoli 4, 5 e 6 del D.M. 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, individuano, nelle Tabelle 1, 2, 3:

- i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti;
- valori percentuali di incremento del personale in servizio, applicabili in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2025 i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale;

Tabella 1 d.m. 17 marzo 2020

FASCE DEMOGRAFICHE			
DA	A	VALORE SOGLIA	FASCIA
0	,999	29,50%	a
1.000	1.999	28,60%	b
2.000	2.999	27,60%	c
3.000	4.999	27,20%	d
5.000	9.999	26,90%	e
10.000	59.999	27,00%	f
60.000	249.999	27,60%	g
250.000	1.499.999	28,80%	h
1.500.000	50.000.000	25,30%	i

Tabella 2 D.M. 17 marzo 2020

FASCE DEMOGRAFICHE		VALORI SOGLIA				
DA	A	2020	2021	2022	2023	2024
0	999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
1.000	1.999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
2.000	2.999	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
3.000	4.999	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%
5.000	9.999	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
10.000	59.999	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
60.000	249.999	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%

250.000	1.499.999	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
1.500.000	50.000.000	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%

TABELLA 3 D.M. 17-03-2020

FASCE DEMOGRAFICHE			
DA	A	VALORE SOGLIA	FASCIA
0	999	33,50%	a
1.000	1.999	32,60%	b
2.000	2.999	31,60%	c
3.000	4.999	31,20%	d
5.000	,9.999	30,90%	e
10.000	59.999	31,00%	f
60.000	249.999	31,60%	g
250.000	1.499.999	32,80%	h

- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 1 dispone che: "2. A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica";

VISTO il prospetto allegato A) con il quale è stato determinato il valore soglia per nuove assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;

CONSIDERATO che la spesa potenziale massima derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni è quella derivante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020, come indicato nell'allegato A) sopra citato;

DATO ATTO, quindi che a seguito delle predette operazioni di calcolo, risulta che il comune **non può** procedere ad assunzioni per ognuno degli anni 2024, 2025 e 2026;

DATO ATTO che questo Ente, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), ha effettuato la ricognizione annuale ai sensi dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 3 del D. Lgs. n. 165/2001, dalla quale non risultano situazioni di eccedenza o di soprannumero, giusta deliberazione della G.C. n. 68 del 19.11.2024;

ATTESO CHE la situazione della Pianta organica dell'Ente al 31.12.2024, all'esito delle stabilizzazioni e delle progressioni verticali in deroga, è la seguente:

PERSONALE TEMPO INDETERMINATO 2024PROFILO	A	AREA	POSTI COPERTI FULL-TIME	POSTI COPERTI PART-TIME
--	---	------	-------------------------------	-------------------------------

ESECUTORE	Area degli Operatori	3	
COLLABORATORE	Area degli Operatori esperti	5	
ISTRUTTORI	Area degli Istruttori	2	n.1 (18 ORE)
ISTRUTTORI DIRETTIVI	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	1	2* N.1 (18 ore) n.1 (34 ore)
TOTALE PARZIALE		11	3
		TOTALE	14

ATTESO CHE:

- la struttura organizzativa attuale costituita dal solo personale a tempo indeterminato, è coerente con un comune con popolazione inferiore a 3000 abitanti, ma non risulta più funzionale con il quadro delle competenze e degli adempimenti straordinari connessi alla ricostruzione post-sisma;

RITENUTO di prevedere per n.1 unità di personale a tempo indeterminato part-time AREA degli Funzionari (34 ore), la trasformazione a tempo pieno 36 ore con decorrenza 1.1.2025;

ATTESO che il costo della trasformazione a tempo pieno del personale sopra indicata ammonta a Totale € 1.954,15.

RICHIAMATI i succitati e trascritti commi 3, 3 bis e 3 septies del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020 e dato atto che le assunzioni di personale a tempo indeterminato che il Comune di Castel Sant'Angelo vuole effettuare, rientrano nelle suddette fattispecie, ossia trattasi di stabilizzazione di personale assunto a tempo determinato dal Comune di Castel Sant'Angelo e la cui spesa, così come la relativa entrata corrente posta a copertura della stessa, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. In particolare trattasi di spesa di personale a carico del fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57, specificamente istituito per le stabilizzazioni di cui al comma 3 della disposizione "de qua";

DATO ATTO PERTANTO :

- ✓ che la spesa per le assunzioni a tempo indeterminato che il Comune di Castel Sant'Angelo effettuerà nelle annualità 2025/2027 sarà a carico del fondo di cui al succitato articolo 57, comma 3bis, e dunque non rileverà "ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58", così come la relativa entrata corrente;
- ✓ che l'autorizzazione a tali assunzioni rimane dunque subordinata all'accertamento del finanziamento delle medesime assunzioni a carico del Fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57 della legge n. 126 di conversione del DL 104 del 14 agosto 2020;

VISTO il D.L. 6 novembre 2021 n°152, convertito in legge con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021 n°233, come modificato dall'art.7 comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n°36 convertito in legge con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n°79, recante norme per il potenziamento amministrativo dei comuni e misure a supporto dei comuni del mezzogiorno, in particolare il comma 5 dell'art.31-bis che dispone, al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni con contratto a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Interno;

VISTO il D.P.C.M 30 dicembre 2022 pubblicato su Gazzetta Ufficiale Serie Generale n°43 del 20.02.2023 ad oggetto *"Riparto del contributo per assunzioni di personale a tempo determinato, fino all'anno 2026, a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, attuatori dei progetti previsti dal PNRR"* nello specifico la tabella 1 allegata al citato decreto, nella quale si assegna al Comune di Castel Sant'Angelo 1 unità di personale cat. D 18 ore settimanali ,per un contributo di euro:

- 7.964,38 euro per l'anno 2022
- 19000,00 euro per l'anno 2023
- 19.000,00 euro per l'anno 2024
- 19.000,00 euro per l'anno 2025
- 4.684,93 euro per l'anno 2026

RICHIAMATO l'art.31-bis del D.L. 152/2021 che dispone: *"Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella sotto riportata, allegata al DL 152/21. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di "scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo*

33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”

EVIDENZIATO, inoltre, che il reclutamento di personale con specifico riferimento al PNRR, ai sensi dell’art.31-bis, comma 1, è effettuato in deroga ai limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e da quelli relativi alla dotazione organica delle Amministrazioni interessate.

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.3 del 10.1.2023 con la quale è stata rideterminata la pianta organica straordinaria ex art.50-bis DL 189/2016 prevedendo, giusto Decreto del Vice Commissario per la ricostruzione del sisma 2016 n. V 00004 del 30.12.2022, recante “assunzioni di personale a tempo determinato ex art. 50-bis del decreto legge 17.10.2016 n. 189 – attuazione art.5, comma 3, dell’Ordinanza **PNC** del Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016 n. 17 del 14.aprile 2022. Assegnazione del numero di unità di personale ai comuni ,ai sensi del decreto del Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016, n. 376 del 3.agosto 2022.”, ulteriori 2 unità di seguito riportate:

- n. 1 unità AREA DEI FUNZIONARI- PROFILO TECNICO (tempo pieno e determinato);
- n.1 unità AREA DEGLI ISTRUTTORI - PROFILO AMMINISTRATIVO (part-time 50% e determinato);

DOTAZIONE ORGANICA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AL 31.12.2024:

AREA	POSTI COPERTI
Area degli Istruttori	• N. 1 (p.t 10 ore ex art.1, comma 557, L. 311/2004); • N.1 (Sisma T.P.);
Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	• N.1 (Sisma P.T); • N.1 (DPCM 30.12.2022 con il PNRR art.110 TUEL P.T 18 ore); • N.1 (Art.110 Tuel P.T);
Totale unità	5

VISTI

- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- l'art. 39, commi 1, 19 e 20 bis, della Legge 27/12/1997, n. 449 e successive modifiche;
- l'art. 91 del D. Lgs. 267/2000;
- la Legge 448/2001, in particolare l'art. 19, comma 8, il quale relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabilisce che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- il C.C.N.L. del 18 novembre 2022 concernente il nuovo sistema di classificazione del personale del comparto Regioni ed Autonomie locali;
- la L. 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 557 in materia di fissazione della spesa per il personale;

DATO ATTO del rispetto della legge 12 marzo 1999, n. 68, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

CONSIDERATO

- che il Comune di Castel Sant'Angelo ha popolazione pari a 1238 abitanti con rapporto dipendenti/popolazione inferiore al limite stabilito dall'art. 263 c. 2 TUEL, come indicato nel D.M. 10/4/2017;
- che per l'anno 2024 è stato rispettato il pareggio di bilancio;
- che è stata inviata la certificazione attestante i risultati conseguiti ai sensi art. 1 c. 723 lett. E) Legge 208/2015;
- che l'amministrazione ha adottato il piano triennale delle azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono le pari opportunità di lavoro tra uomini e donne ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 198/2006 con propria deliberazione n. 69 del 19.11.2024;
- che è stato rispettato il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio alla BDAP, ai sensi dell'art. 9 c. 1 quinquies D.L. n. 113/2016;
- che non è stato richiesto da parte di creditori il rilascio della certificazione di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. 185/2008;

RICHIAMATO, inoltre il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, d.l. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

RITENUTO, per quanto sopra esposto e nel rispetto delle disposizioni riportate, di poter procedere all'approvazione del Piano di fabbisogno di personale per il triennio 2025-2027, in relazione alla nuova organizzazione sopra indicata e in conformità agli obiettivi previsti dalla di bilancio 2025;

RILEVATO CHE

- il presente programma è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, *anche derivanti dal mancato trasferimento delle risorse di cui all'art. 57 del D.L. 104/2020 convertito in legge 126 del 13.10.2020* o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;
- l'atto di programmazione ha carattere generale, è atto di organizzazione, non richiede una specifica motivazione, è ampiamente discrezionale ed è per sua natura flessibile rispetto alle sopravvenute esigenze;

CONSIDERATO che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del Documento Unico di Programmazione (DUP);

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli della Responsabile dell'Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e della Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ACQUISITO, altresì, il parere dell'organo di revisione;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa che qui si hanno per ripetute e trascritte la dotazione organica Ordinaria dell'ente e Straordinaria (personale sisma 2025, PNRR);
2. Di confermare per l'annualità 2025 l'incarico ex art. 110, comma 1, per la copertura del posto di Responsabile del Settore III del Comune di Castel Sant'Angelo-Area dei Funzionari e delle E.Q (18 ore);
3. Di stabilire per l'annualità 2025 la prosecuzione dell'incarico di Istruttore di vigilanza, ex art.1, comma 557, L. 311/2004, per 10 ore settimanali fino al 30.09.2025.
4. Di stabilire la trasformazione a tempo pieno del contratto di lavoro della dipendente Area dei Funzionari -profilo Amministrativo-con decorrenza 1.1.2025.
5. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune di Castel Sant'Angelo, nella sezione "Amministrazione trasparente", in applicazione delle vigenti disposizioni di legge.
6. Di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS., R.S.U. e al Dipartimento della Funzione Pubblica.

7. Di dare atto che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del DUP;
8. Di dichiarare, con successiva e separata votazione espressa in forma palese, unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

PARERI OBBLIGATORI

*espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del T.U.O.EE.LL.,
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.*

PROPOSTA DELIBERATIVA ad oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE
TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE DEL 2025/2027..

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Verificata la regolarità e la correttezza amministrativa della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Castel Sant' Angelo Lì 12-11-2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Sig. Luigi TADDEI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Verificata la regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Castel Sant' Angelo Lì 12-11-2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Sig. Luigi TADDEI

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
Sig. Luigi TADDEI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Manuela De Alfieri

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune
per _____ 15 giorni consecutivi dal _____ 04-12-2024 al _____

Castel Sant' Angelo Lì 04-12-2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Donatella Massenzi

ESECUTIVITA'

Immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del T.U. n. 267/00

Castel Sant' Angelo Lì 03-12-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Manuela De Alfieri
